

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5905 R	21 novembre 2007	DT / DSS / DFE / DECS
Concerne		

della Commissione della legislazione sul messaggio 20 marzo 2007 concernente la Legge cantonale di appli- cazione della legge federale sui prodotti chimici

1. PREMESSA

Con il messaggio in discussione il Consiglio di Stato sottopone una proposta di legge cantonale di applicazione della legge federale sui prodotti chimici resasi necessaria dall'introduzione il 1° agosto 2005 del pacchetto legislativo PARCHEM che ha la sua base legale a livello federale nella Legge sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 15 dicembre 2000.

Nelle considerazioni introduttive del messaggio il Governo richiama l'importanza della problematica dei prodotti chimici per la salute delle persone e per l'ambiente. Sono sempre di più i prodotti chimici prodotti, venduti e usati con i quali si è confrontati giornalmente: detersivi, materie plastiche, vernici, prodotti di pulizia, cosmetici, additivi alimentari, farmaci, ecc. Nel 2005, rileva il messaggio, in Ticino il consumo di prodotti chimici è stato superiore alle 200'000 tonnellate.

È di conseguenza sempre più importante intervenire, possibilmente in modo preventivo, per prevenire gli effetti negativi conseguenti all'uso, alla manipolazione e all'eliminazione di quei prodotti. Tanto più che per molti di essi non si conoscono ancora *"gli effetti sulla riproduzione, la cancerogenità, la tossicità cronica, i danni genetici e le altre forme specifiche di tossicità"*.

Sono gli obiettivi che persegue il pacchetto legislativo federale PARCHEM, conseguente del resto a normative introdotte a livello europeo. Pacchetto che assegna un ruolo importante ai cantoni, con conseguenti nuovi compiti.

2. LE NORMATIVE FEDERALI

Con il pacchetto legislativo PARCHEM, come ricordato, la Svizzera si è allineata *"con il diritto europeo"* del resto in continua evoluzione per quanto riguarda il concetto di valutazione dei prodotti chimici e in un prossimo futuro *"il sistema di caratterizzazione globale dei pericoli"*. Allineamento imposto anche da una generale liberalizzazione del mercato dei prodotti chimici che, precisa il messaggio, *"presuppone però un maggior controllo in tutte le fasi del ciclo di vita di una sostanza"*.

Il nuovo diritto federale sui prodotti chimici si basa sul principio dell'integrazione degli aspetti sanitari con quelli di protezione ambientale. Principio che deve essere fatto proprio per una corretta applicazione della legge federale a livello cantonale.

La normativa federale stabilisce la responsabilità diretta del produttore, del fornitore e dell'utilizzatore di prodotti chimici. Ciò implica un'adeguata formazione di chi manipola le sostanze più pericolose, un controllo rigoroso sul territorio e un'informazione precisa all'utente.

Sette ordinanze federali di applicazione illustrate alle pagine 3 e 4 del messaggio disciplinano gli aspetti settoriali.

3. CONSEGUENZE PER IL CANTONE

Fino alla fine del 2005, ricorda il messaggio, *"la problematica dei prodotti chimici era trattata da più servizi e solo in modo parziale"*. Il nuovo pacchetto legislativo federale ha reso necessaria *"l'adozione di una base legale cantonale solida"* e la *"reimpostazione del settore"*.

In questa ottica è stato creato nel febbraio del 2006 un gruppo di lavoro interdipartimentale composto da funzionari dei dipartimenti del territorio, della sanità e socialità e delle finanze e dell'economia. Gruppo che ha rassegnato nell'agosto del 2006 un suo rapporto preliminare le cui conclusioni sono state successivamente approfondite e hanno servito da base per l'elaborazione del messaggio e del progetto di legge cantonale di applicazione in discussione. Il rapporto del gruppo di lavoro è allegato al messaggio.

4. LE PRINCIPALI PROPOSTE

Il progetto di nuova legislazione cantonale di applicazione prevede:

- **una legge di applicazione cantonale (LaLPChim),**
- **un regolamento generale (RLaLPChim).**

Legge e regolamento che, secondo il messaggio, definiscono i *"necessari strumenti per la corretta ed efficace applicazione della legislazione federale, definendo in particolare in maniera precisa le competenze e le procedure"*.

Le principali proposte riguardano:

- 1) l'accorporazione del settore e di conseguenza la centralizzazione delle competenze in un unico servizio delegato alla Sezione protezione dell'acqua, dell'aria e del suolo del Dipartimento del territorio;**
- 2) la richiesta di nuove risorse umane con il coinvolgimento di 3,5 persone. Il che comporterebbe un aumento netto di 2,3 unità rispetto a quelle attualmente impiegate.**

Aumento, sottolinea il messaggio, necessario *"per l'espletamento dei compiti demandati ai Cantoni che saranno quantitativamente molto impegnativi e potrebbero esserlo ancora di più qualora la Comunità Europea e di riflesso la Confederazione procedessero, come previsto, all'adeguamento al diritto europeo con l'introduzione di una nuova valutazione sistematica delle sostanze e preparati chimici (REACH), abbinata a criteri di comunicazione globale dei pericoli (GHS) entro due anni circa"*.

5. ASPETTI PARTICOLARI

Ritenuto che l'adozione della legge cantonale di applicazione della legge federale sui prodotti chimici è fuori discussione e che le motivazioni e l'impostazione proposte sono da considerare giustificate e valide, gli aspetti particolari che hanno interessato la Commissione sono i seguenti:

1. **all'art. 3 la questione della possibile delega ai comuni ed ad altri enti pubblici o a privati, con il loro consenso, di compiti di esecuzione, controllo, sorveglianza e formazione;**
2. **all'art. 6 la questione se demandare alla competenza del Consiglio di Stato e al regolamento la definizione delle autorità competenti per la percezione delle tasse e per la definizione dei criteri e delle condizioni di prelevamento delle stesse;**
3. **all'art. 8 la problematica dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti, in specie in relazione all'eventuale delega a comuni e privati di competenze.**

Per approfondire gli stessi sono stati sentiti i rappresentanti del Dipartimento del territorio sig. Bernardi e sig. G. Bernasconi. Una nota scritta in risposta alle questioni sollevate è stata rimessa alla commissione.

Dall'audizione e dalle osservazioni contenute nella nota scritta si rileva quanto segue:

- a) che la delega ai comuni o ad altri enti pubblici o privati è di fatto un istituto già previsto nella legislazione cantonale. Esso è ritenuto utile per quanto riguarda i controlli e l'istruzione degli incaricati. Al momento attuale, hanno precisato gli interpellati, data le particolarità tecniche della legislazione chimica non sono previsti compiti da affidare ai comuni. Si ritiene però utile, anche tenuto conto del processo di aggregazioni comunali in corso, di prevedere per il futuro tale possibilità;
- b) per quanto riguarda la problematica dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti in relazione all'eventuale delega di competenze a comuni e privati (art. 8) è stato precisato che al privato *"vengono delegati unicamente compiti esecutivi e non decisionali"*. La disposizione ricalca il modello dei cicli di controllo di combustione appaltati a privati. In caso di inadempienza nei controlli l'ordine verrebbe impartito dal Municipio, autorità competente. Secondo gli interpellati *"non si intravedono al momento necessità di misure coattive"*.

La Commissione sentite le spiegazioni richiamate sopra ritiene che le proposte del messaggio all'art. 3 e all'art. 8 possano essere accolte.

Per quanto riguarda l'art. 6 relativo alle competenze in materia di percezione e definizione dei criteri e delle condizioni di prelevamento delle tasse per l'esame di domande di concessione il messaggio e gli interpellati dalla commissione ritengono che le stesse debbano essere attribuite al Consiglio di Stato e fissate nel regolamento di applicazione. È fuori discussione la competenza del Governo per quanto riguarda l'applicazione e il prelevamento delle tasse.

La proposta di legge demanda al regolamento la definizione dei criteri e delle condizioni per il prelievo della tasse *"ritenuto un massimo di fr. 20'000.- per singola tassa"*.

La Commissione nutre qualche perplessità per tale modo di procedere: criteri e condizioni in linea generale dovrebbero essere ancorate nella legge. Si riconosce però che la complessità tecnica della materia e la molteplicità dei casi e dei tipi di concessione per la pro-

duzione e il commercio di prodotti chimici non rendono facile la loro precisazione in un testo di legge.

Di conseguenza la Commissione può accettare la proposta governativa.

6. CONCLUSIONI

Concludendo, la Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio:

- a) a entrare in materia sul messaggio no. 5905 relativo alla legge cantonale d'applicazione della legge federale sui prodotti chimici;**
- b) ad approvare il relativo disegno di legge allegato al messaggio.**

Per la Commissione della legislazione:

Werner Carobbio, relatore
Brivio - Caimi - Colombo - Dafond -
Dominé - Ducry - Ghisletta D. - Guidicelli -
Kandemir Bordoli - Martignoni - Pantani -
Pedrazzini - Pestoni - Quadri